



Circolare n. 9

Bronte, 15/09/2021

**Al Sito Web**

**Ai Sigg. Docenti**

**di Scuola Primaria e dell'Infanzia**

**Al Personale ATA**

**AI DSGA**

Oggetto: **Richieste di assenza per malattia, permessi retribuiti, ferie, permessi brevi, L. 104/92.**

Si comunica alle SS. LL. che qualsiasi richiesta di assenza deve essere comunicata al Dirigente Scolastico.

Il personale che ha necessità di assentarsi per malattia, o per particolari motivi sopraggiunti, deve comunicare l'assenza in segreteria, telefonicamente e con tempestività **entro e non oltre le ore 8:00**, anche quando l'orario di servizio cominci in altra fascia oraria.

I 3 gg. di permessi retribuiti, di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL, sono concessi dal Dirigente Scolastico, su richiesta del dipendente, con un anticipo di almeno 3 gg. necessari per l'organizzazione del servizio e **vanno debitamente documentati o autocertificati**, ai sensi del DPR n. 475/2000.

Esauriti i 3 gg. suindicati, per gli stessi motivi e secondo le modalità suesposte, possono essere fruiti, solo dal personale Docente, i 6 gg. di ferie di cui all'art. 13, comma 9 del CCNL.

Si ricorda alla SS. LL. che, per i docenti con contratto a Tempo Determinato, i 3 gg. di permesso per motivi familiari o personali non sono soggetti a retribuzione.

I permessi di cui all'art. 33 della L. 104/92, devono essere concordati con il Dirigente Scolastico, ai fini dell'organizzazione del servizio.

Si ricorda al personale interessato che, per poter fruire dei benefici previsti dalla Legge 104, è necessario produrre tutta la documentazione completa e presentarla presso gli uffici di segreteria.



Si portano a conoscenza, inoltre, le nuove disposizioni previste dal C.C.N.L.,

**2016/2018 SOLO per il Personale ATA:**

- I 3 giorni di permessi retribuiti di cui all'art. 15, comma 2, del C.C.N.L. 2007, possono essere fruiti in permessi orari per un totale annuo di 18 ore, ai sensi dell'art. 31 del nuovo Contratto.
- I 3 giorni di permesso di cui all'art. 33 della L. 104/92, possono essere fruiti in ore, per un totale mensile di 18 ore, ai sensi dell'art. 32 del nuovo Contratto.
- Per l'espletamento di viste specialistiche, terapie, esami diagnostici, possono essere fruiti n. 18 ore annue, ai sensi dell'art. 33 del nuovo Contratto.

**Tutte le richieste devono essere formalizzate tramite la modalità ARGO.**

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Gabriella Spitaleri

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/93